



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 9 NOVEMBRE 2009

ESTRATTO DALLA SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 OTTOBRE 2009 - N. 8/10397

Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio», ai sensi dell'art. 4 bis della l.r. n. 14/1999

2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008030)

D.g.r. 28 ottobre 2009 - n. 8/10397

(4.6.1)

Modalità per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio», ai sensi dell'art. 4 bis della l.r. n. 14/1999**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59»);

Vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 9 (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali) e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera c) che modifica la suddetta legge regionale 14/99;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Viste:

– la d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7730 «Piano Triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio – Modalità per l'attuazione dell'iniziativa «Promozione dei Distretti del Commercio» (d.c.r. n. 527/2008)»;

– la d.g.r. 6 maggio 2009 n. 8/9399 «Piano Triennale degli interventi 2008-2010 sul commercio – Modalità per l'attuazione dell'iniziativa «Promozione dei Distretti del Commercio» (d.c.r. n. 527/2008) – 2° bando»;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 bis della sopra citata l.r. 14/99, la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, stabilisce i criteri per individuare gli ambiti territoriali del distretto del commercio;

Dato atto che il testo di cui all'allegato A «Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio», ai sensi dell'art. 4 bis della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 – Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59», è stato trasmesso alla Commissione Consiliare competente per l'acquisizione del parere ai sensi del medesimo art. 4 bis della l.r. 14/99;

Preso atto del parere reso dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 22 ottobre 2009, le cui osservazioni sono state recepite nell'allegato A sopra richiamato;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente «Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio», ai sensi dell'art. 4 bis della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 – Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59».

2) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio», ai sensi dell'art. 4-bis della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59»)

1. Oggetto

1. Il presente atto definisce i criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali «Distretti del commercio», ai sensi dell'art. 4-bis della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59»).

2. Nel seguito del presente atto, la suddetta legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 sarà sinteticamente indicata quale «legge regionale».

2. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si definisce «Distretto del commercio» l'ambito di livello infracomunale, comunale o sovra comunale nel quale i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescerne l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

I Distretti del commercio si distinguono tra:

- Distretto urbano del commercio (DUC): il Distretto del commercio costituito sul territorio di un unico Comune;
- Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD): il Distretto del commercio costituito sul territorio di più Comuni.

2. Sul territorio del comune capoluogo di Regione e dei Comuni capoluogo di Provincia possono essere costituiti esclusivamente i Distretti urbani del commercio.

3. Criteri per l'individuazione del Distretto

1. Ai fini della individuazione dell'ambito territoriale del Distretto devono sussistere i seguenti elementi:

- dimensionamento e posizionamento territoriale;
- accordo obbligatorio tra Comuni e Associazioni imprenditoriali del Commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale ai sensi della legge 580/93;
- capacità di governance del Distretto.

3.1 Dimensionamento e posizionamento territoriale del Distretto

1. I Comuni singoli o associati che richiedono l'individuazione del Distretto devono ricercare il migliore dimensionamento dal punto di vista territoriale con attenzione specifica al tipo di attrattività che essi svolgono in base alla propria rilevanza demografica:

– *Comune capoluogo di Regione e Comuni capoluogo di Provincia*: in tali ambiti il Distretto del commercio può coincidere con una porzione di città riconoscibile ed individuabile che presenta potenzialità di sviluppo e di crescita; non si identifica necessariamente con il centro storico o con il centro «geografico» della città. Possono divenire Distretti aree, più o meno estese, sia centrali sia periferiche, che risultino potenzialmente competitive dal punto di vista commerciale. Ciascun capoluogo può identificare anche una pluralità di distretti distinti tra loro;

– *Comuni con popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti, diversi dai capoluoghi di Provincia*. Tali Comuni possono presentare richiesta singolarmente, con le modalità di cui al precedente alinea, o in aggregazione con altri Comuni;

– *Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti*: in tali ambiti i Comuni devono aggregarsi in numero non inferiore a tre e possono anche non essere tutti confinanti tra loro, purché sussista contiguità territoriale tra gli stessi.

2. Ai fini del posizionamento dell'ambito territoriale del Distretto, i Comuni considerano la presenza di:

- addensamenti di esercizi commerciali anche integrati con altri settori economici (artigianato, servizi, ricettività, ecc.);
- attività commerciali storicamente presenti nell'area ed espressione delle tipicità locali;
- elementi di attrattività del territorio (riferimenti culturali, turistici, ecc.) di rilievo comunale o sovracomunale;

- accessibilità e sviluppo di mobilità sostenibile (trasporto pubblico, parcheggi per auto, cicli e motocicli, infrastrutture per la mobilità dolce, isole pedonali, aree dedicate al carico e scarico delle merci ecc.);
- qualità urbana (arredo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza, ecc.);
- offerta di servizi (animazione/eventi, attività culturali e di intrattenimento, presenza di bar e ristoranti, quantità e qualità del servizio commerciale, ecc.);
- potenzialità di sviluppo e di crescita.

3.2 Accordo obbligatorio dei soggetti interessati

1. I Comuni singoli o associati che richiedono l'individuazione del Distretto devono ricercare, in una logica di sussidiarietà e di responsabilità collegiale, una modalità di coinvolgimento delle parti economiche, politiche e sociali che sia condivisa e concertata.

Tuttavia i requisiti minimi, necessari per l'individuazione del Distretto, sono costituiti dall'accordo, preventivo con le Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale ai sensi della legge 580/93, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

2. A tal fine è richiesta la predisposizione di un accordo di Distretto quale strumento con cui i diversi soggetti interessati stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni stabiliti dal programma di Distretto di cui al successivo paragrafo 3.3.

3.3 Capacità di governance del Distretto

1. I Comuni singoli o associati che richiedono l'individuazione del Distretto devono dimostrare la capacità dei soggetti interessati di utilizzare la leva commercio quale elemento di integrazione e valorizzazione delle risorse presenti nell'ambito territoriale di riferimento, per accrescerne l'attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

2. A tal fine è richiesta:

- a) la predisposizione di un programma di Distretto che definisca:
 - i contenuti, le caratteristiche e le finalità;
 - le strategie di sviluppo a lungo e a medio termine (integrazione del sistema distributivo con riferimento anche alle diverse tipologie di vendita; interventi di qualificazione del sistema commerciale; aumento dell'attrattività; ecc.);
 - gli aspetti gestionali, i ruoli e le responsabilità dei soggetti pubblici e privati interessati;
 - gli interventi e le azioni previste da sviluppare in un arco temporale non inferiore al triennio;
 - le risorse necessarie al funzionamento del Distretto;
- b) la previsione dei soggetti responsabili, in via continuativa, dell'avvio e dello sviluppo del Distretto, nonché della gestione delle azioni previste dal programma di cui alla lettera a).

4. Modalità di individuazione, modificazione e revoca degli ambiti

1. Il Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio, sulla base dei criteri di cui al presente atto, procede all'individuazione e alla modificazione degli ambiti territoriali dei Distretti del commercio.

2. La richiesta è presentata dai Comuni singoli o associati, anche su segnalazione delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale ai sensi della legge 580/93 e comunque previo accordo con le stesse, sentite le Associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello provinciale e quelle dei consumatori.

3. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

- una relazione illustrativa degli elementi di cui al paragrafo 3.1;
- copia dell'accordo di Distretto tra i soggetti di cui al comma 2;
- copia del programma del Distretto;
- cartografia e relativa perimetrazione dell'ambito territoriale costituente il Distretto del commercio.

4. I Comuni interessati, di norma ogni 3 anni, forniscono alla Direzione Generale regionale competente in materia di commercio, le informazioni riguardanti la permanenza dei requisiti che hanno consentito l'individuazione del Distretto nonché quelle riguardanti le attività svolte e i risultati conseguiti.

5. Il Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio procede alla revoca del provvedimento con cui ha individuato il Distretto del commercio qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo 3.3.

6. La Giunta regionale costituisce apposito elenco dei Distretti distinto in due sezioni:

- Distretti Urbani del Commercio (DUC);
- Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale (DiD).

7. La Giunta regionale, tramite apposita relazione, informa annualmente il Consiglio in ordine all'individuazione, alla modificazione e alla revoca dei distretti del commercio.

5. Disposizioni transitorie e prima applicazione

1. Il Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio, in sede di prima applicazione della presente deliberazione, iscrive d'ufficio all'elenco dei Distretti di cui al precedente paragrafo 4 comma 6 i Distretti che abbiano concorso con esito positivo ai Bandi di finanziamento previsti dalla Giunta regionale con d.g.r. 24 luglio 2008 n. 8/7730 e d.g.r. 6 maggio 2009 n. 8/9399.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e per quanto qui non specificatamente disciplinato, provvede il Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio o suo delegato.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: www.infopoint.it - Indirizzo e-mail: burl@infopoint.it
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977